

## STATUTO

**ARTEVOLVE SOC.COOP.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC VIA GIOVAN  
BATTISTA VELLUTI 52

Numero REA: MC - 312404

Codice fiscale: 02170820431

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 31-12-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|



Dott. ALESSANDRO ALESSANDRINI CALISTI  
NOTAIO

**ALLEGATO "A" AL NR.8651**  
**ATTI CONSERVATI**  
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita la Società cooperativa denominata ARTEVOLVE SOC COOP.

La Cooperativa ha sede nel comune di MACERATA Via Giovan Battista Velluti, 52

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nonché avvalersi di strutture operative digitali e virtuali per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro o speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, opportunità e possibilità di occupazioni lavorative alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci, promuovendo attivamente l'innovazione, la digitalizzazione dei processi e l'adozione di nuove tecnologie per incrementare la competitività.

La cooperativa si propone pertanto di svolgere la propria attività in via prioritaria mediante le prestazioni dei soci, ricorrendo a prestazioni lavorative occasionali di terzi qualora le stesse siano funzionali al perseguimento degli scopi sociali. A norma della legge 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione non occasionale, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale ; tale rapporto è strumentale al vincolo associativo.

La Cooperativa potrà aderire ad una delle Confederazione Cooperative esistenti.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Al fine di conseguire l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente<sup>16</sup>, i soci potranno:

1. Gestire la produzione, l'organizzazione e la realizzazione di spettacoli musicali, teatrali, artistici, culturali, di intrattenimento e ogni altra attività connessa, inclusa la produzione e distribuzione di contenuti digitali, eventi in streaming, e l'utilizzo di tecnologie immersive (Realtà Virtuale e Aumentata) per l'arte e lo spettacolo.

2. Gestire e promuovere iniziative atte a sviluppare la capacità professionale dei soci nonché il loro accrescimento culturale<sup>18</sup>, con particolare attenzione alle competenze digitali, all'utilizzo di software e piattaforme di gestione e produzione, e all'alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale (AI) nel settore artistico.

3. Prestare consulenza a terzi in genere in materia musicale, teatrale, artistica, culturale, ed affine, anche attraverso l'analisi dei dati (data analysis) e l'utilizzo di sistemi di AI per l'ottimizzazione di processi produttivi e di marketing culturale.

4. Realizzare con associazioni, enti ed istituzioni sia pubblici che privati, o per conto degli stessi, mediante apposite convenzioni, iniziative culturali di spettacolo nel campo musicale, artistico e dell'intrattenimento in genere.

5. Esplicare attività editoriale, nei limiti ed ai sensi della vigente legislazione al riguardo, nel campo della musica e del teatro mediante edizioni discografiche, musicali o con pubblicazioni comunque inerenti il settore quali spartiti, libri di musica, testi didattici, attività tutte frutto esclusivamente dei soci medesimi<sup>21</sup>, nonché la gestione di piattaforme digitali e sistemi di e-publishing per la distribuzione di tali contenuti.

6. Gestire attività didattica nel settore musicale, teatrale, artistica e culturale, anche in partecipazione con società, enti e terzi in genere, ivi comprese le attività di Formazione a Distanza (FAD) e l'erogazione di corsi online e webinar.

7. Gestire attività di formazione professionale nell'ottica dell'educazione permanente e ricorrente.

8. Gestire, al fine primario di garantire ai soci costi ridotti per l'acquisto dei beni e dei servizi che interessano la loro attività, la commercializzazione di strumenti musicali, apparecchiature di produzione e di riproduzione del

suono, dischi, video, nastri magnetici, spartiti, pubblicazioni di informazione e di critica musicale e teatrale. La vendita di tali beni potrà avvenire al pubblico e non solo ai soci, proprio al fine di aumentarne i volumi e poter ottenere prezzi migliori dai fornitori, anche attraverso canali di commercio elettronico (e-commerce) e marketplace digitali.

La cooperativa potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative, richiedere contributi pubblici e privati.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare ed industriale necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, e, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni come scopo sociale non prevalente in società, enti e imprese le cui finalità siano analoghe allo scopo sociale sopra indicato<sup>29</sup>;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili, fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito<sup>30</sup>;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli enti cui la cooperativa aderisce e di altre cooperative.

La Cooperativa potrà infine compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione digitale per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale

attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano ad associazioni o società che, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

##### Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata in non oltre anni tre. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile<sup>49</sup>. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno due mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la

formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria<sup>55</sup>;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa<sup>56</sup>;

d) la mancata ed ingiustificata partecipazione per tre volte consecutive alle assemblee della Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di amministrazione nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica presso cui recapitare ogni comunicazione, privilegiando l'uso della posta elettronica certificata (PEC) o altro domicilio digitale.

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché delle competenze digitali e tecnologiche rilevanti o dell'impegno alla loro acquisizione tramite percorsi di formazione interna.

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti in vigore e di attenersi alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali  
dando atto che il rapporto di lavoro che verrà  
successivamente instaurato è strumentale al vincolo  
associativo;

e) l'impegno a consultare il sito internet della  
cooperativa almeno ogni [10] giorni al fine di  
prender conoscenza delle attività sociali e delle  
comunicazioni ufficiali per la generalità dei soci<sup>68</sup>;

f) la espressa e separata dichiarazione di  
accettazione della clausola arbitrale contenuta negli  
artt. 35 e seguenti del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, accertata  
l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.  
5 , delibera sulla domanda secondo criteri non  
discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e  
l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata  
all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di  
amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di  
amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la  
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione  
e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di  
ammissione non sia accolta dal Consiglio di  
amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il  
termine di decadenza di 30 giorni dalla comunicazione  
del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci  
l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non  
accolte, se non appositamente convocata, in occasione  
della successiva convocazione. Il Consiglio di  
amministrazione, nella relazione al bilancio, nella  
nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni  
delle determinazioni assunte con riguardo  
all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla  
legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini  
fissati dal Consiglio di amministrazione:

del capitale sottoscritto;

della eventuale tassa di ammissione, a titolo di  
rimborso delle spese di istruttoria della domanda di  
ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato  
dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio  
su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti  
interni e delle deliberazioni adottate dagli organi  
sociali;

c) a compiere opera di promozione e pubblicità  
delle attività della Cooperativa;

d) a notificare alla cooperativa, entro 15 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione dei propri dati comunicati all'atto della iscrizione;

e) a partecipare attivamente ai programmi di formazione e riqualificazione professionale organizzati dalla Cooperativa, in particolare quelli volti all'acquisizione e all'aggiornamento delle competenze digitali e sull'uso delle nuove tecnologie.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere notificata alla Società. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 30 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti. Con apposito regolamento approvato dall'assemblea vengono fissate modalità, termini, clausole e tempi vari che disciplinano il recesso in relazione alla non surrogabilità di determinate prestazioni ed attività artistiche del socio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia

perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro, come richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 35 e seguenti, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, nei confronti del socio che è incorso nei casi di esclusione, può deliberare la temporanea sospensione del medesimo qualora riscontri che la sua inadempienza sia legata a situazione ritenuta transitoria.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono notificate ai soci destinatari mediante qualsiasi forma che ne accerti la effettiva consegna. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente

statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo qualsiasi forma che ne accerti la effettiva consegna entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o

legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle

azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

##### Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di [ ... ] (es. € 25,00). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

##### Art. 17 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni

relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

#### Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

#### Art. 19 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del

ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 21 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso sulla home page del sito internet della Cooperativa e/o con posta elettronica certificata (PEC) o altro strumento di comunicazione digitale tracciabile precedentemente accettato dal socio, ed eventualmente con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento, [ ... ] giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima<sup>178</sup>. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni eventualmente destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di

partecipazione cooperativa;

4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione;

6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;

8) approva i regolamenti interni;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta

agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta<sup>195</sup>. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti

posti all'ordine del giorno.

#### Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### Art. 27 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da [ ... ] a [ ... ] (es. 3 a 9) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

#### Art. 28 (Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da

spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza (e, in generale, con mezzi di comunicazione a distanza), a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

In occasione dell'approvazione del bilancio l'assemblea delibererà di anno in anno sulla opportunità della istituzione del collegio sindacale, qualora non obbligatorio per legge. Il Collegio sindacale, così nominato, si compone di tre membri

effettivi, eletti dall'Assemblea la quale nomina tra di essi il presidente<sup>253</sup>. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea allatto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### Art. 34 (Controllo contabile)

Nei casi in cui il controllo sia obbligatorio per legge lo stesso è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

#### TITOLO VI

##### CONTROVERSIE

#### Art. 35 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 , nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### Art. 36 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € [ ... ] (es. 5.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da una delle organizzazioni rappresentative della cooperazione a livello nazionale. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. [ ... ] (es. 26), lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Il Consiglio di amministrazione potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, laddove e quando compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO LARA SPRECA

F.TO SIMONE MAMMUCARI

F.TO PERTICARA' SILVIA

F.TO DOTT. ALESSANDRO ALESSANDRINI CALISTI Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 23, DEL D.LGS 7 MARZO 2005, N.82. IMPOSTA  
DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007  
MEDIANTE M.U.I.

Macerata, Li 30 dicembre 2025.